

63.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

I N D I C E

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	1324	(Articoli del relativo decreto-legge)	1312
Atti di un procedimento penale ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, e dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 settembre 1994, n. 535 (Annunzio della trasmissione)	1323	(Emendamenti)	1314
Disegni di legge (Trasmissione dal Senato) ...	1320	(Ordine del giorno)	1315
Disegno di legge di conversione n. 1168:		Missioni valevoli nella seduta del 29 settembre 1994	1319
(Articolo unico)	1297	Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di documento)	1323
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	1297	Proposta di inchiesta parlamentare (Assegnazione a Commissione in sede referente)	1323
(Articoli del relativo decreto-legge)	1299	Proposte di legge:	
(Emendamenti)	1307	(Artensione di deputati)	1320
Disegno di legge di conversione n. 1184:		(Annunzio)	1319
(Articolo unico)	1311	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	1321
		(Ritiro di una adesione)	1321

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 1994,
N. 507, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI
DIGHE (1168)*

—

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe, è convertito in legge con le modificazioni apportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 12 agosto 1993, n. 309, 19 ottobre 1993, n. 417, 16 dicembre 1993, n. 524, 14 febbraio 1994, n. 107, 14 aprile 1994, n. 237, e 20 giugno 1994, n. 398.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA
COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « della pubblica incolumità » sono inserite le seguenti: « in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse »; e dopo la parola: « adibiti » è inserita la seguente: « esclusivamente »;

al comma 2, al capoverso, dopo le parole: « il Servizio nazionale dighe provvede » sono inserite le seguenti: « in via esclusiva »; e le parole: « delle dighe di ritenuta e delle traverse » sono sostituite dalle seguenti: « delle dighe di ritenuta o delle traverse »;

dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. L'approvazione tecnica dei progetti da parte del Servizio nazionale dighe tiene integralmente luogo degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alle leggi 25 novembre 1962, n. 1684, 2 febbraio 1974, n. 64, e 5 novembre 1971, n. 1086 ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

« m-bis) qualificazione professionale richiesta ai tecnici progettisti ed ai direttori dei lavori »;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Entro sei mesi dall'emanazione del regolamento di cui al comma 1, le regioni adottano un regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e sull'esercizio delle dighe di loro competenza, con opportuno riferimento alle prescrizioni del predetto regolamento ».

All'articolo 3:

al comma 3, dopo le parole: « a firma » sono inserite le seguenti: « , per quanto di competenza, »; e sono aggiunte,

in fine, le parole: « ; una sommaria descrizione dei terreni interessati dalle opere. »;

al comma 4, lettera b), dopo la parola: « sponde » *sono inserite le parole:* « e delle spalle »; *alla medesima lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole:* « ; in particolare dovranno essere effettuate verifiche per quanto riguarda l'influenza dell'invaso sulle acque superficiali e sotterranee nell'ambito del bacino idrogeologico di competenza »;

al comma 4, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

« c) relazione geotecnica relativa alla caratterizzazione del terreno, comprendente i risultati delle indagini sui terreni di fondazione e la loro caratterizzazione geotecnica, nonché i risultati delle indagini sui terreni dell'invaso e la loro caratterizzazione geotecnica finalizzata alla definizione delle condizioni di sicurezza delle sponde e delle spalle;

c-bis) relazione geotecnica, comprendente la verifica delle scelte progettuali mediante il controllo del comportamento dell'opera nel suo insieme ed in rapporto ai terreni di fondazione. Per le dighe di materiali sciolti, la relazione dovrà comprendere le prove eseguite sui materiali e le verifiche di sicurezza delle opere di sbarramento e di quelle connesse. La sta-

bilità della diga e del complesso digaterroni di fondazione dovrà essere verificata almeno nelle seguenti condizioni: a serbatoio pieno con il livello al massimo invaso e, ove la diga ricada in zona classificata sismica, anche in presenza di sisma, nonché a seguito di rapido svuotamento del serbatoio »;

al comma 5, le parole: « un termine da essi prefissato » *sono sostituite dalle seguenti:* « tre mesi »;

al comma 9, dopo le parole: « pubblici e privati » *sono inserite le seguenti:* « di provata esperienza nel settore ».

All'articolo 6, al comma 1, le parole: « nella medesima legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « della medesima legge ».

All'articolo 7:

al comma 2, le parole: « appartenenti all'ANPA, all'ENEA, ad altre » *sono sostituite dalle seguenti:* « appartenenti alle »;

al comma 3, le parole: « 31 dicembre 1998 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 31 dicembre 1996 »; *e le parole:* « che abbiano conseguito dottorato di ricerca nelle materie di competenza dei Servizi tecnici nazionali, o che siano » *sono soppresse.*

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. La realizzazione di opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi, di seguito denominate dighe, è soggetta, ai fini della tutela della pubblica incolumità, all'approvazione tecnica del progetto da parte del Servizio nazionale dighe. L'approvazione viene rilasciata nel caso di conformità del progetto alla normativa vigente in materia di progettazione, costruzione ed esercizio di dighe. L'approvazione interviene entro 180 giorni dalla presentazione della domanda e dall'acquisizione di tutta la documentazione prescritta. Il provvedimento può essere emanato nella forma dell'approvazione condizionata all'osservanza di determinate prescrizioni; in tal caso è fissato un termine per l'attuazione delle prescrizioni secondo la natura e la complessità delle medesime. Sono, in ogni caso, fatti salvi i controlli successivi riguardanti l'osservanza delle prescrizioni medesime. Sono escluse tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali, che restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

« 3. Il Servizio nazionale dighe provvede, anche nelle zone sismiche, alla identificazione, al controllo dei progetti di

massima, nonché al controllo dei progetti esecutivi delle opere di sbarramento, delle dighe di ritenuta e delle traverse che superano 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi. Restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali. ».

3. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

« 4. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Per tali sbarramenti, ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici. Il Servizio nazionale dighe fornisce alle regioni il supporto tecnico richiesto. ».

4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3, l'altezza della diga è data dalla differenza tra la quota del piano di coronamento e quella del punto più depresso dei paramenti; il volume d'invaso è pari alla capacità del serbatoio compreso tra la quota più elevata delle soglie sfioranti degli scarichi, o della sommità delle eventuali paratoie, e la quota del punto più depresso del paramento di monte.

5. È soggetta all'approvazione tecnica del progetto anche ogni opera di modificazione che incida sulle caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del progetto originario.

6. L'approvazione tecnica del progetto ai fini della pubblica incolumità da parte del Servizio nazionale dighe non sostituisce obblighi, oneri e vincoli, gravanti sul soggetto e sulle opere interessate, con riferimento alla valutazione di impatto ambientale, all'assetto idrografico, agli interessi urbanistici, paesaggistici, artistici, storico-archeologici, sanitari, demaniali, della difesa nazionale, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza che restano di competenza delle autorità previste dalle norme vigenti.

7. Compete al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ARTICOLO 2.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è emanato, nella forma di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'ambiente, il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, contenente, in particolare, disposizioni relative ai seguenti punti:

a) forme e termini per la presentazione delle domande e della inerente documentazione;

b) riparto di competenze fra uffici centrali e uffici periferici del Servizio nazionale dighe;

c) casi e modi dell'acquisizione del parere della competente sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) termini, forme e criteri dell'istruttoria;

e) forma e contenuto dei provvedimenti dell'amministrazione, anche con riferimento alla possibilità di atti interlocutori e di approvazioni parziali, ovvero condizionate all'osservanza di prescrizioni;

f) potere di emanare atti generali contenenti norme tecniche, anche con riferimento alle modalità di esercizio degli invasi e di manutenzione delle opere con particolare riguardo alla necessità di assicurare, pur non essendo le acque invasate soggette alla normativa in materia, adeguata considerazione delle esigenze di tutela delle acque dall'inquinamento nel caso di manovre degli organi di scarico intese agli interventi manutentori ed alle verifiche di funzionalità indispensabili per la sicurezza delle opere e per la tutela della pubblica incolumità, nonché la compatibilità ambientale;

g) potere di prescrivere interventi di manutenzione e di adeguamento ed altri interventi finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle opere, nonché i relativi tempi di esecuzione;

h) presentazione di una periodica perizia tecnica sullo stato di conservazione e di manutenzione delle opere;

i) poteri ispettivi del Servizio nazionale dighe, relativamente all'esecuzione delle opere ed alla conservazione e manutenzione delle dighe e relativi impianti;

l) caratteristiche geometriche e tipologia di utilizzazione degli impianti ai fini della identificazione e del controllo dei progetti di massima ed esecutivi da parte del Servizio nazionale dighe;

m) definizione in termini rigorosi di una valutazione di impatto ambientale, prevedendo il coinvolgimento della regione e degli enti locali interessati.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 continuano ad avere applicazione il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e le disposizioni tecniche ed amministrative emanate sulla base di questo, salve le

innovazioni apportate dalla legislazione successiva. Nei casi di minore importanza il Servizio nazionale dighe può consentire l'applicazione parziale delle norme suddette.

ARTICOLO 3.

1. Per le opere di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, già realizzate o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, in assenza delle approvazioni previste dalla normativa vigente al momento della costruzione, ovvero in difformità ai progetti approvati, deve essere richiesta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'approvazione in sanatoria.

2. Tenuto a chiedere l'approvazione in sanatoria è il soggetto che a qualunque titolo esercisce attualmente la diga e il relativo invaso, ovvero ne ha intrapreso la realizzazione.

3. La domanda di approvazione in sanatoria è presentata o inviata, in triplice copia, agli uffici periferici competenti per territorio del Servizio nazionale dighe, ovvero, ove questi ultimi non siano stati ancora insediati, agli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici, ovvero, per le opere ricadenti nel proprio territorio, all'assessorato ai lavori pubblici della regione Sardegna, che ne curano l'istruttoria. La domanda è corredata da una relazione tecnica, a firma di un ingegnere e di un geologo iscritti ai relativi albi professionali, che riporti: i dati tecnici caratteristici della diga, delle opere accessorie e del serbatoio; il volume d'invaso e le modalità di valutazione dello stesso; le fonti di energia per la manovra degli organi di intercettazione degli scarichi; le modalità di vigilanza e controllo, ivi comprese le vie di accesso.

4. La domanda di approvazione in sanatoria deve essere integrata entro il 30 aprile 1995 dalla seguente documentazione, in triplice copia, a firma, per quanto

di rispettiva competenza, di un ingegnere e di un geologo iscritti ai relativi albi professionali:

a) planimetria dell'opera principale e di quelle sussidiarie in scala non inferiore a 1:500; sezione-tipo dello sbarramento; prospetti; adeguata documentazione fotografica ed altri disegni utili a fornire il quadro completo delle opere;

b) relazione geologica, contenente una descrizione dell'area e della sezione di sbarramento, nonché elementi sulla tenuta del serbatoio e sulla stabilità delle sponde, considerate anche le caratteristiche idrogeologiche e sismiche della zona;

c) relazione geotecnica, comprendente i risultati delle indagini sui terreni di fondazione nonché, per le dighe di materiali sciolti, le prove eseguite sui materiali impiegati e le verifiche di sicurezza delle opere di sbarramento e connesse, nonché una valutazione sulle condizioni di sicurezza delle sponde dell'invaso. La stabilità della diga dovrà essere verificata almeno nelle seguenti condizioni: a serbatoio pieno con il livello al massimo invaso e, ove la diga ricada in zona classificata sismica, anche in presenza di sisma, nonché a seguito di rapido svuotamento del serbatoio;

d) relazione idraulica e idrologica che illustri i criteri adottati per la determinazione della portata di massima piena e del suo tempo di ritorno, e che indichi le modalità di smaltimento della portata stessa;

e) nel caso di dighe murarie una relazione di calcolo, comprendente le prove sui materiali costituenti l'opera e che illustri le verifiche di resistenza nelle condizioni di serbatoio vuoto, nonché di serbatoio pieno con il livello al massimo invaso e in presenza di sisma ove la diga ricada in una zona classificata sismica;

f) relazione sui dispositivi installati per il controllo del comportamento dell'opera di sbarramento e delle sponde, con l'indicazione della loro localizzazione,

della frequenza dei rilevamenti, delle elaborazioni dei dati e della conservazione degli stessi;

g) *corografia in scala non inferiore a 1:25.000 con l'indicazione del bacino imbrifero tributario del serbatoio, corredata di riferimenti alla cartografia ufficiale.*

5. Gli uffici di cui al comma 3 esaminano la documentazione allegata alla domanda di approvazione in sanatoria; possono disporre interlocutoriamente che vengano, entro un termine da essi prefissato, prodotti ulteriori documenti e chiarimenti nonché, in caso di urgenza, eseguiti interventi di adeguamento. L'approvazione in sanatoria è rilasciata dal Servizio nazionale dighe in conformità a quanto disposto all'articolo 1, comma 1.

6. Nelle more del procedimento di approvazione in sanatoria, e senza pregiudizio per le determinazioni delle autorità competenti, il richiedente può proseguire l'esercizio della diga e del relativo invaso, ferma la sua responsabilità per eventuali sinistri, qualora abbia allegato alla domanda anche una perizia giurata, da inoltrare anche alla competente prefettura, che attesti che non si ravvisano attuali situazioni di pericolo per la popolazione, rilasciata da un ingegnere e, per quanto di competenza, da un geologo iscritti ai rispettivi albi professionali, tenuto conto dello stato delle opere, comprese le apparecchiature, per quanto riguarda la manutenzione e l'efficienza, dello stato delle sponde del serbatoio, delle indicazioni rilevate dalla strumentazione di misura e controllo, della gestione dell'impianto, nonché delle eventuali difformità delle opere stesse rispetto alla vigente normativa.

7. In attesa dell'approvazione del progetto da parte del Servizio nazionale dighe, il soggetto che ha intrapreso la costruzione delle opere di cui al comma 1 ha l'obbligo, dopo aver adottato le opportune cautele a salvaguardia della pubblica incolumità, di sospendere i lavori entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Il soggetto che a qualunque titolo esercisce le opere di cui al comma 1 e non presenti entro i termini prescritti la domanda di approvazione in sanatoria ha l'obbligo di demolire lo sbarramento entro gli stessi termini. Allo stesso obbligo è tenuto l'esercente, nel caso di diniego assoluto di approvazione, entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione salvo i maggiori termini prescrivibili nei casi di riconosciuta esigenza tecnica. Qualora non venga presentata entro il termine di cui all'articolo 3, comma 1, la perizia giurata di cui al comma 6 l'esercente ha l'obbligo di svuotare l'invaso e di mantenere permanentemente aperti gli scarichi di fondo. Ove detti organi di scarico o sistemi alternativi siano assenti o non siano efficienti a smaltire la piena con tempo di ritorno pari a trenta anni, l'esercente ha l'obbligo di demolire l'opera di sbarramento. La demolizione e lo svuotamento dell'invaso devono essere effettuate adottando le opportune cautele a salvaguardia della pubblica incolumità.

9. Il Servizio nazionale dighe, perdurando l'impossibilità a svolgere direttamente le attività di controllo e vigilanza di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, al decreto del Presidente della Repubblica del 24 gennaio 1991, n. 85, e al presente decreto, con particolare riferimento a quelle straordinarie connesse alla sanatoria, sulle opere di cui all'articolo 1, è autorizzato ad avvalersi, attraverso concessioni o convenzioni da stipulare con procedure di urgenza, di soggetti pubblici e privati ovvero anche a ricorrere alle procedure previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia di lavori socialmente utili. Le convenzioni potranno riguardare anche la qualificazione professionale del personale.

10. Qualora la perizia giurata di cui al comma 6 non attesti condizioni di sicurezza, il Servizio nazionale dighe informa la competente prefettura che ordina all'esercente di effettuare, a proprie spese e con le prescritte cautele, la limitazione o lo svuotamento dell'invaso e, se del caso, la demolizione dello sbarramento. Ove l'eser-

cente non ottemperi all'ordine, il Servizio nazionale dighe comunica l'inadempienza alla competente prefettura.

11. Per le finalità di cui al comma 9, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1993 e di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, cui si provvede, quanto a lire 300 milioni, per l'anno 1993, a carico delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 3408 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1994, quanto a lire 4 miliardi, per ciascuno degli anni 1994, 1995, 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In relazione all'attribuzione delle funzioni di cui al comma 9 al Servizio nazionale dighe, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative anche in conto residui tra il capitolo 3408 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e gli appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ARTICOLO 4.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, realizzi o modifichi opere di sbarramento senza avere previamente ottenuto l'approvazione tecnica del progetto, ovvero in difformità del progetto approvato ed in modo tale da ridurre le originarie condizioni di sicurezza delle opere, è punito con l'arresto fino a due anni. La pena è ridotta fino ad un terzo se le opere modificate presentano ancora condizioni di sicurezza che rientrano nei limiti previsti dalla normativa tecnica vigente.

2. Alla stessa pena di cui al comma 1 è soggetto chi, essendovi tenuto a norma dell'articolo 3, ometta di presentare la domanda di approvazione in sanatoria en-

tro il termine di cui all'articolo 3, comma 1. Non è punibile chi nello stesso termine abbia avviato lo svuotamento dell'invaso ovvero la demolizione della diga nel caso di cui all'articolo 3, comma 8, e vi provveda entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi mantenga in esercizio dighe senza aver presentato l'attestazione di non pericolosità di cui all'articolo 3, comma 6.

3. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 8, ovvero agli ordini disposti ai sensi dell'articolo 3, comma 10, è punito con l'arresto fino ad un anno.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi agli ordini disposti ai sensi dell'articolo 3, comma 5, ovvero non adempia, conformemente alle prescritte modalità, agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 7, ovvero proceda ad operazioni di invaso senza le prescritte autorizzazioni o in difformità delle medesime, ovvero non si conformi alle prescrizioni contenute nelle approvazioni condizionate, rilasciate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, o dell'articolo 3, comma 5, ovvero alle modalità previste nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle dighe, ovvero non ottemperi alle prescrizioni impartite in seguito agli accertamenti periodici di controllo, è punito con la sanzione pecuniaria da otto a ottanta milioni.

5. L'ingegnere o il geologo firmatario della perizia giurata di cui all'articolo 3, comma 6, che affermi fatti non conformi al vero soggiace alle pene previste dall'articolo 373, commi primo e secondo, del codice penale.

6. Le prefetture competenti per territorio provvedono ad irrogare, anche su segnalazione del Servizio nazionale dighe e degli organi periferici di cui all'articolo 3, comma 3, le sanzioni amministrative previste dal presente decreto.

7. Al fine di garantire l'azione di controllo esercitata nella costruzione e nell'esercizio delle dighe da parte della pubblica amministrazione, ogni concessionario o gestore delle opere è tenuto ad individuare,

anche all'interno della propria struttura, un ingegnere, designato responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto.

ARTICOLO 5.

1. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, sono soppressi il comma 1, lettera a), ed il comma 4. Al comma 3, lettera a), dello stesso articolo sono altresì soppresses le parole: « valuta altresì, ai sensi dell'articolo 10 della legge, l'attendibilità delle previsioni di spesa in rapporto alle soluzioni tecniche proposte; ».

2. All'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, le parole: « , gli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici » sono sostituite dalle seguenti: « , e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i provveditori regionali alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici e l'assessorato ai lavori pubblici della regione Sardegna » e le parole: « delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti prima dell'entrata in vigore della legge. » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 11, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363. ».

ARTICOLO 6.

1. Le somme introitate dal Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali per il rilascio di dati, pareri e consulenze di cui all'articolo 9, comma 4, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, ovvero in conseguenza della conclusione, con soggetti pubblici o privati, di accordi o convenzioni per lo svolgimento dell'attività conoscitiva, di pianificazione, di programmazione e di attuazione prevista dagli articoli 2 e 3 nella medesima legge n. 183 del 1989, sono versate in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

ARTICOLO 7.

1. Gli uffici periferici del Servizio nazionale dighe vengono insediati entro do-

dici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dell'avvenuto insediamento viene data notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Per le urgenti necessità operative dei Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono individuate nominativamente cento unità di personale provviste di professionalità specialistiche nelle materie di competenza dei Servizi medesimi, appartenenti all'ANPA, all'ENEA, ad altre amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e ad enti pubblici, inclusi quelli economici. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche in deroga agli ordinamenti delle amministrazioni e degli enti di appartenenza, tale personale è collocato, entro quindici giorni e previo assenso dell'interessato, in posizione di fuori ruolo presso il Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali, per un periodo non superiore a tre anni. Il trattamento economico in godimento continua ad essere corrisposto dalle amministrazioni di appartenenza, tranne quelle componenti non cumulabili ai sensi dell'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con le competenze eventualmente corrisposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Detto personale, al termine del periodo, potrà essere inquadrato, previa domanda, nei ruoli del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali, anche in sovrannumero rispetto alla dotazione organica della qualifica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede ad individuare le corrispondenze tra le qualifiche e le professionalità rivestite nelle amministrazioni di provenienza e le qualifiche ed i profili vigenti per il personale del Dipartimento. Le amministrazioni di provenienza, conseguentemente all'inquadramento, provvedono alla corrispondente riduzione degli organici. L'onere finanziario derivante dall'applicazione del presente comma è valutato in lire 2.000.000.000 a decorrere dall'anno 1994.

3. In attesa dell'espletamento dei concorsi per la copertura dei posti in organico, che dovrà essere conclusa entro e non oltre

il 31 dicembre 1998, il Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali ha facoltà di assumere, attraverso selezioni per titoli, con contratto a termine di durata non superiore a cinque anni, un numero non superiore a 50 unità di personale che abbiano conseguito dottorato di ricerca nelle materie di competenza dei Servizi tecnici nazionali, o che siano in possesso dell'abilitazione professionale e della relativa iscrizione all'ordine di appartenenza. Il relativo onere è valutato in lire 500 milioni per l'anno 1994 e in lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

4. All'onere finanziario derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3, valutato in lire 2.500 milioni per l'anno 1994 e in lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 8.

1. Il comando di personale di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, nonché il comando di personale ed i processi di mobilità di cui all'articolo 12, comma 8-*quater*, secondo periodo, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, possono riguardare anche personale proveniente dalle regioni, dagli enti locali, dagli enti pubblici economici e da enti e società a partecipazione statale.

2. Al personale inquadrato nelle piante organiche delle Autorità di bacino di rilievo nazionale si applica il trattamento giuridico ed economico relativo al comparto del personale degli enti locali. Il relativo onere è posto a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 12,

comma 8-*quater*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nei commi 1 e 2, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, è adottata una tabella di equiparazione per la definizione della corrispondenza tra le professionalità del personale interessato e le qualifiche del personale degli enti locali.

ARTICOLO 9.

1. Ai fini del completamento delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662, necessarie per la salvaguardia degli abitati minacciati dalla frana di Spriana, nel comune di Sondrio, è autorizzata la spesa di lire 13 miliardi nel 1994; al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7083 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 10.

1. Il personale in servizio presso la regione Toscana, già addetto alle funzioni idrauliche trasferite allo Stato ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, può chiedere il trasferimento nei ruoli del Ministero dei lavori pubblici, nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero dei lavori pubblici procede all'accoglimento

delle relative domande nei limiti della propria dotazione organica, come definita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 31 luglio 1993. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede a definire la corrispondenza fra le qualifiche e le professionalità rivestite nell'Amministrazione di provenienza e le qualifiche ed i profili vigenti per il personale del Ministero dei lavori pubblici. L'Amministrazione di provenienza provvede alla corrispondente riduzione di organico.

2. In attesa del procedimento di trasferimento, il Ministro dei lavori pubblici, previa intesa con il presidente della regione Toscana, può avvalersi del personale regionale già adibito alle funzioni trasferite.

ARTICOLO 11.

1. Fatta salva la facoltà di adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, i vincoli totali o parziali delle riserve idriche di cui all'articolo 1 dello stesso decreto, disposti in attuazione del Piano regolatore generale degli acquedotti, di competenza statale ai sensi delle vigenti disposizioni, sono prorogati fino all'aggiornamento dello stesso Piano regolatore ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e, comunque, per un periodo non superiore a due anni dalla rispettiva data di scadenza.

ARTICOLO 12.

1. Il comma 3 dell'articolo 32 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è sostituito dal seguente:

« 3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri interessati nelle materie di rispettiva competenza, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi alle Camere, uno

o più regolamenti con i quali sono individuate le disposizioni normative incompatibili con la presente legge ed indicati i termini della relativa abrogazione in connessione con le fasi di attuazione della presente legge nei diversi ambiti territoriali ».

ARTICOLO 13.

1. In attesa della emanazione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, le funzioni dei soppressi consorzi idraulici di terza categoria sono esercitate dal Ministero dei lavori pubblici e dalle regioni, secondo le rispettive competenze funzionali, operative e territoriali, in base ai criteri di riparto fissati dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine le predette amministrazioni si avvalgono delle unità di personale degli stessi consorzi in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 520 del 1993, nei limiti numerici di assunzione previsti per le regioni dalla normativa vigente.

ARTICOLO 14.

1. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è differito al 30 giugno 1995.

ARTICOLO 15.

1. Il termine di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per la richiesta da parte degli utenti delle captazioni nelle aree protette, è differito al 30 giugno 1995.

ARTICOLO 16.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 1.

Calzolaio, Lorenzetti, Scalia, Turroni, Bargone, Bartolich, Camoirano, De Simone, Emiliani, Gerardini, Mafai, Vigni, Zagatti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale, restano fermi i limiti di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

1. 2.

Calzolaio, Lorenzetti, Scalia, Turroni, Bargone, Bartolich, Camoirano, De Simone, Emiliani, Gerardini, Mafai, Vigni, Zagatti.

Al comma 2, capoverso 3, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 3.

Calzolaio, Lorenzetti, Scalia.

Al comma 2, capoverso 3, ultimo periodo, dopo le parole: invasi adibiti inserire la seguente: esclusivamente.

1. 4.

La Commissione.

ART. 7.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di durata non superiore a cinque anni con le seguenti: di durata non superiore a due anni.

7. 1.

La Commissione.

ART. 8.

Al comma 1, sopprimere le parole: e da enti e società a partecipazione statale.

8. 1.

La Commissione.

ART. 10.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: come definita nel decreto fino alla fine del periodo.

10. 1.

La Commissione.

ART. 11.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e, comunque fino alla fine del comma.

11. 1.

Calzolaio, Lorenzetti, Scalia, Turroni, Bargone, Bartolich, Camoirano, De Simone, Emiliani, Gerardini, Mafai, Vigni, Zagatti.

ART. 14.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 1995 con le seguenti: 31 marzo 1995.

14. 1.

Calzolaio, Lorenzetti, Scalia, Turroni, Bargone, Bartolich, Camoirano, De Simone, Emi-

liani, Gerardini, Mafai, Vigni, Zagatti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La presentazione della denuncia è facoltativa per i proprietari di pozzi ad esclusivo uso domestico.

14. 2.

Garra.

ART. 15.

Sopprimerlo.

15. 1.

Calzolaio, Lorenzetti, Scalia, Turrone, Bargone, Bartolich, Camoirano, De Simone, Emiliani, Gerardini, Mafai, Vigni, Zagatti.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 29 AGOSTO 1994, N. 521, RECANTE DI-
SPOSIZIONI URGENTI PER L'IMPIEGO DELLE FORZE
ARMATE IN ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL TERRITORIO
NAZIONALE, NONCHÉ IN MISSIONI UMANITARIE ALL'E-
STERO (1184)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, recante disposizioni urgenti per l'impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale, nonché in missioni umanitarie all'estero.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 550, 28 febbraio 1994, n. 136, 29 aprile 1994, n. 258, e 30 giugno 1994, n. 422.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO****ARTICOLO 1.**

1. Le disposizioni previste dall'articolo 1 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, continuano ad applicarsi nelle province della Sicilia a decorrere dal 1° gennaio 1994.

2. A decorrere dalla stessa data le disposizioni citate si applicano, con l'osservanza delle modalità ivi stabilite, nelle province della Calabria nei territori del comune e della provincia di Napoli per la tutela di specifici obiettivi di lotta alla criminalità organizzata, nonché nelle province della regione Friuli-Venezia Giulia per il controllo dei valichi di frontiera.

ARTICOLO 2.

1. Il personale di cui alle disposizioni richiamate nell'articolo 1 è posto a disposizione dei prefetti interessati sino al 31 dicembre 1994.

ARTICOLO 3.

1. I comandi militari di regione, competenti per territorio, provvedono alle spese relative ai compensi dovuti per gli alloggiamenti forniti dai comuni o dai privati al personale militare impiegato nelle attività di cui all'articolo 1, in deroga alle vigenti norme, anche per quanto at-

tiene alle tariffe ed ai limiti temporali di permanenza fuori sede disciplinati dalle predette norme.

ARTICOLO 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, valutato in lire 231.628 milioni fino al 31 dicembre 1994, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1994: capitolo 1086 per lire 1.000 milioni; capitolo 1091 per lire 3.000 milioni; capitolo 1092 per lire 500 milioni; capitolo 1105 per lire 41.000 milioni; capitolo 1385 per lire 28.000 milioni; capitolo 1415 per lire 1.500 milioni; capitolo 1420 per lire 2.100 milioni; capitolo 1603/F per lire 600 milioni; capitolo 1802 per lire 3.000 milioni; capitolo 1872 per lire 10.000 milioni; capitolo 1878 per lire 2.000 milioni; capitolo 2000 per lire 1.000 milioni; capitolo 2002 per lire 2.700 milioni; capitolo 2102 per lire 43.000 milioni; capitolo 2103 per lire 500 milioni; capitolo 2104 per lire 26.841 milioni; capitolo 2107 per lire 10.000 milioni; capitolo 2503 per lire 20.378 milioni; capitolo 2802 per lire 10.000 milioni; capitolo 2804 per lire 13.500 milioni; capitolo 3001 per lire 7.000 milioni; capitolo 3101 per lire 2.000 milioni; capitolo 3204 per lire 2.009 milioni.

ARTICOLO 5.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge

22 febbraio 1994, n. 125, sono prorogate per il personale impiegato in Mozambico fino al 31 dicembre 1994.

ARTICOLO 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, valutato in lire 50.553,7 milioni, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1994: capitolo 1076 per lire

680 milioni; capitolo 1105 per lire 16.680 milioni; capitolo 1802 per lire 4.200 milioni; capitolo 2102 per lire 25.193,7 milioni; capitolo 3001 per lire 3.800 milioni.

ARTICOLO 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI 1 E 2 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e sino al 30 ottobre 1994.

1. 1.

Dorigo, Bellei Trenti, Marco Rizzo, Brunetti (*).

Sopprimere il comma 2.

1. 2.

Bellei Trenti, Dorigo, Marco Rizzo, Brunetti.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 1994 con le seguenti: 30 ottobre 1994.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4. — 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, valutato in lire 173.721,464 milioni fino al 30 settembre 1994, si provvede a carico degli stan-

ziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1994: capitolo 1086 per lire 800 milioni; capitolo 1091 per lire 2.500 milioni; capitolo 1092 per lire 200 milioni; capitolo 1105 per lire 1.000 milioni; capitolo 1385 per lire 10.993 milioni; capitolo 1415 per lire 1.500 milioni; capitolo 1420 per lire 2.100 milioni; capitolo 1603/F per lire 600 milioni; capitolo 1802 per lire 3.000 milioni; capitolo 1872 per lire 10.000 milioni; capitolo 1878 per lire 2.000 milioni; capitolo 2000 per lire 1.000 milioni; capitolo 2002 per lire 2.700 milioni; capitolo 2102 per lire 43.000 milioni; capitolo 2103 per lire 500 milioni; capitolo 2104 per lire 26.841 milioni; capitolo 2107 per lire 10.000 milioni; capitolo 2503 per lire 20.378 milioni; capitolo 2802 per lire 10.000 milioni; capitolo 2804 per lire 13.500 milioni; capitolo 3001 per lire 7.000 milioni; capitolo 3101 per lire 2.000 milioni; capitolo 3204 per lire 2.009 milioni.

2. 1.

Bellei Trenti, Dorigo, Marco Rizzo, Brunetti (*).

(*) N.B. — Nella formulazione originaria gli emendamenti Dorigo 1. 1 e Bellei Trenti 2. 1 prevedevano il termine del 30 settembre 1994.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

permane uno stato di forte attesa della risposta dello Stato contro la criminalità organizzata;

questa esigenza è ancora più avvertita nelle zone dove negli ultimi mesi si sono verificati atti di intimidazione mafiosa nei confronti di imprese, pubblici amministratori e cittadini;

giungono preoccupanti notizie di incidenti anche mortali, occorsi a giovani di leva impegnati in questioni di ordine pubblico;

appare non più tollerabile una situazione di insufficiente utilizzazione di tutto il personale con funzione di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, parte del quale ora è diversamente utilizzato;

debbono essere ulteriormente verificati i metodi di utilizzazione del personale dell'esercito impegnato in operazioni

di ordine pubblico, i risultati raggiunti, il livello di formazione-addestramento rispetto ad un impegno di pericolosità elevata e le condizioni naturali nelle quali questo personale opera,

impegna il Governo

a procedere senza indugi alle operazioni di recupero del personale specializzato in compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, e non utilizzato nelle funzioni di istituto per un efficace controllo del territorio di regioni caratterizzate dalla presenza soffocante della criminalità organizzata.

Tutto ciò anche al fine di procedere con un'appropriata programmazione alla sostituzione del personale di leva dell'Esercito garantendo comunque una forte ed efficace azione di contrasto della criminalità con mezzi adeguati e in una situazione finalmente ordinaria.

(9/1184/1)

« Ruffino, Dalla Chiesa, Navarra ».

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 29 settembre 1994.**

Aloi, Bonino, Casini, Cicu, Comino, Costa, D'Onofrio, Fumagalli Carulli, Gasparri, Gnutti, Lo Jucco, Marano, Marino Buccellato, Maroni, Martino, Matteoli, Mazzetto, Meluzzi, Menegon, Meo Zilio, Morselli, Antonio Rastrelli, Rivera, Rocchetta, Segni, Teso.

Annunzio di proposte di legge.

In data 28 settembre 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SBARBATI: « Norme per la ricostruzione della carriera degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto » (1328);

SBARBATI e PAGGINI: « Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante "Istituzione del giudice di pace" » (1329);

SODA ed altri: « Nuove norme concernenti la prostituzione » (1338);

MAZZUCA: « Istituzione dell'Ente scolastico di promozione sportiva » (1342);

CIOCCHETTI ed altri: « Norme per favorire la rappresentanza dell'Associazione nazionale privi della vista in seno a commissioni e organismi incaricati dei problemi inerenti la categoria » (1343);

TURCO ed altri: « Interventi per la salute delle donne nei luoghi di lavoro » (1344);

LANDOLFI ed altri: « Esclusione della polizia locale dall'ambito di applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente revisione della disciplina del pubblico impiego » (1345);

GARRA: « Norme per l'attuazione del decentramento delle funzioni alle regioni a statuto speciale » (1346);

GIOVANARDI ed altri: « Norme per limitare il fenomeno della prostituzione » (1347).

Sono state altresì presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

GALDELLI ed altri: « Modificazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica » (1348);

GALDELLI ed altri: « Norme in materia di tutela dei diritti del turista » (1349);

BOGHETTA ed altri: « Disciplina del contratto di viaggio » (1350);

BOGHETTA ed altri: « Disciplina dell'attività di noleggio di autobus con conducente e norme in materia di classificazione degli autobus turistici » (1351).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

In data 28 settembre 1994 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 545. « Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992 » (*approvato dal Senato*) (1330);

S. 547. « Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991 » (*approvato dal Senato*) (1331);

S. 590. « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare tra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Polonia, con dichiarazione e processo verbale, fatto a Bruxelles il 29 marzo 1991 » (*approvato dal Senato*) (1332);

S. 592. « Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri, con allegati, fatto a Ginevra il 18 novembre 1991 » (*approvato dal Senato*) (1333);

S. 593. « Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, con protocolli annessi, fatto a Ginevra il 10 ottobre 1980 » (*approvato dal Senato*) (1334);

S. 595. « Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991 » (*approvato dal Senato*) (1335);

S. 808. « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993 » (*approvato dal Senato*) (1336);

S. 810. « Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto

del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell'Accordo di applicazione della Parte XI della Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994 » (*approvato dal Senato*) (1337);

S. 716. « Concessione dei contributi ordinari al Piano d'azione per il Mediterraneo (PAM) e di un contributo straordinario all'Istituto italo-latino-americano » (*approvato dalla III Commissione permanente*) (1340).

Saranno stampati e distribuiti.

**Adesione di deputati
a proposte di legge.**

La proposta di legge INNOCENTI: « Nuovi criteri interpretativi per la valutazione del danno anatomo-funzionale ai fini dell'attribuzione della pensione di guerra di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 » (426) (*annunziata nella seduta del 5 maggio 1994*) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato BATTAFARANO.

La proposta di legge INNOCENTI: « Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra » (427) (*annunziata nella seduta del 5 maggio 1994*) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato BATTAFARANO.

La proposta di legge PASETTO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla regolarità degli atti della Federazione italiana gioco calcio e del CONI » (1166) (*annunziata nella seduta dell'8 settembre 1994*) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati PEZZOLI, PERETTI, PAOLONE.

La proposta di legge MARTINAT ed altri: « Norme in materia di esercizio e di gestione delle case da gioco » (199) (*annunziata nella seduta del 15 aprile 1994*) è

stata successivamente sottoscritta anche dai deputati SCALISI, CARRARA, ENZO CARUSO, ARDICA, SIDOTI, PITZALIS, OZZA, DOMENICO BASILE, PAOLONE, TRINGALI.

La proposta di legge SIGONA: « Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica » (737) (annunziata nella seduta del 23 giugno 1994) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato GARRA.

Ritiro di una adesione ad una proposta di legge.

Il deputato MANGANELLI ha ritirato la sua adesione alla proposta di legge:

FINOCCHIARO FIDELBO ed altri: « Norme per l'organizzazione, la gestione ed il finanziamento di progetti per la riduzione del danno connesso all'uso di sostanze stupefacenti » (634) (annunziata nella seduta del 1° giugno 1994).

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

SCALIA: « Modifica dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato » (55) (Parere della II Commissione);

SCALIA: « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche » (74) (Parere della II, della V, della VII e della XI Commissione);

LATRONICO: « Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, recante ordinamento

della polizia municipale » (923) (Parere della IV, della V, della VII e della XI Commissione);

STROILI ed altri: « Norme sul referendum di cui all'articolo 132 della Costituzione » (1059);

alla II Commissione (Giustizia):

SCALIA: « Modifiche e integrazioni alle norme del codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli » (51) (Parere della I Commissione);

SCERMINO ed altri: « Norme in materia di incompatibilità, ineleggibilità, inidoneità e incarichi extragiudiziari dei magistrati » (1068) (Parere della I, della VII, della X e della XI Commissione);

BUONTEMPO: « Istituzione in Fiumicino e Ostia di una sezione distaccata della pretura circondariale di Roma » (1164) (Parere della I, della V e della XI Commissione);

alla IV Commissione (Difesa):

DELLA VALLE: « Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai congiunti dei caduti decorati al valore civile » (948) (Parere della I e della V Commissione);

NAN: « Estensione degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare ai congiunti dei caduti decorati con medaglia d'oro al valore civile » (1061) (Parere della I e della V Commissione);

alla VI Commissione (Finanze):

SCALIA: « Ordinamento della professione di tributarista » (60) (Parere della I, della V, della VII e della XI Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);

VALENSISE e AGOSTINACCHIO: « Agevolazioni fiscali per l'incentivazione delle attività culturali » (1064) (Parere della I, della V, della VII e della X Commissione);

alla VII Commissione (Cultura):

SCALIA: « Norme per la promozione e per la disciplina dell'attività espressiva degli artisti di strada » (80) (*Parere della I Commissione*);

COMMISSO ed altri: « Legge quadro sull'autonomia del sistema universitario » (791) (*Parere della I, della IV, della V e della XI Commissione*);

CORLEONE: « Istituzione dell'Ente nazionale per le radiodiffusioni e per i servizi televisivi » (1026) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*);

BENEDETTI VALENTINI: « Celebrazione del cinquantenario della morte di Filippo Tommaso Marinetti » (1162) (*Parere della I e della V Commissione*);

alla VIII Commissione (Ambiente):

DE SIMONE ed altri: « Finanziamento delle opere di ricostruzione delle zone terremotate » (841) (*Parere della I, della V, della VI e della X Commissione*);

VIETTI: « Norme in tema di applicazione dei contratti in deroga di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (1121) (*Parere della I e della II Commissione*);

CARLI ed altri: « Istituzione del "Parco nazionale della pace" a S. Anna di Stazzema (Lucca) » (1100) (*Parere della I, della V e della VII Commissione*);

alla IX Commissione (Trasporti):

SANZA e LIA: « Nuove norme in materia di trasporto pubblico locale » (817) (*Parere della I, della V, della VI, della X e della XI Commissione*);

ANGELINI ed altri: « Legge quadro per il trasporto locale » (924) (*Parere della I, della V, della VI, della VIII, della X, della XII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*);

alla X Commissione (Attività produttive):

SCALIA: « Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio » (72) (*Parere della I, della II, della IX, della XI e della XIII Commissione*);

SCALIA e DE BENETTI: « Norme a tutela del consumatore contro le clausole inique o vessatorie inserite nei contratti » (428) (*Parere della I, della V e della XI Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*);

REBECCHI ed altri: « Norme in materia di controlli per la lotta all'inquinamento atmosferico causato dai veicoli a motore e dagli impianti termici » (960) (*Parere della I, della II, della V, della VIII, della IX e della XII Commissione*);

BERGAMO: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Scalea » (1086) (*Parere della I, della II, della V e della VI Commissione*);

SCALIA ed altri: « Programma nazionale energia e clima globale » (1103) (*Parere della I, della III, della V, della VII e della XI Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*);

GORI ed altri: « Norme sul sistema di certificazione » (1110) (*Parere della I, della II, della V, della VIII, della XI e della XII Commissione*);

alla XI Commissione (Lavoro):

INNOCENZI ed altri: « Istituzione e regolamentazione del servizio di ristorazione per i lavoratori » (186) (*Parere della I, della V, della VI, della VII, della X e della XII Commissione*);

GIANFRANCO RASTRELLI ed altri: « Interventi in materia previdenziale per i lavoratori italiani residenti all'estero » (1055) (*Parere della I, della III e della V Commissione*);

CACCAVALE ed altri: « Modifiche alla legge 13 maggio 1985, n. 190, e norme

sulla valorizzazione e la tutela sindacale della categoria dei quadri » (1094) (*Parere della I e della X Commissione*);

DE GHISLANZONI CARDOLI ed altri: « Norme in materia di previdenza agricola » (1137) (*Parere della I, della II, della V e della XIII Commissione*);

OSTINELLI e SARTORI: « Norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro » (1148) (*Parere della I, della V e della VI Commissione*);

alla XII Commissione (Affari sociali):

SCALIA: « Riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza nei confronti degli obblighi di vaccinazione » (87) (*Parere della I, della II, della V, della VII e della XI Commissione*);

ANDREATTA ed altri: « Promozione dell'anno di volontariato sociale » (147) (*Parere della I, della II, della IV, della V e della XI Commissione*);

ZOCCHI: « Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 362, recante norme di riordino del settore farmaceutico » (922) (*Parere della I, della V, della X e della XI Commissione*);

NUVOLI: « Modifica dell'articolo 2 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, in materia di tutela della salute per coloro che esercitano attività sportive » (1132) (*Parere della I Commissione, nonché della VII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*);

alla XII Commissione (Agricoltura):

MONTECCHI ed altri: « Norme per lo sviluppo e l'incentivazione dell'agricoltura biologica » (944) (*Parere della I, della II, della V, della VIII e della X Commissione*).

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare è deferita alla IV Commissione permanente (Difesa), in sede referente:

DORIGO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul funzionamento, i compiti, la struttura e i meccanismi interni di controllo del Corpo della guardia di finanza » (doc. XXII, n. 8) (*Parere della I, della II, della V e della VI Commissione*).

Annuncio della trasmissione di atti di un procedimento penale ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, e dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 settembre 1994, n. 535.

Con ordinanza del 21 settembre 1994, pervenuta alla Camera il 26 settembre, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 settembre 1994, n. 535 — affinché la Camera dichiari se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espressi o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni — gli atti di un procedimento penale iniziato nei confronti dell'onorevole Vittorio SGARBI per i seguenti capi di imputazione: per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 595, primo e terzo comma, dello stesso codice, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (diffamazione col mezzo della stampa); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 595, primo e terzo comma, dello stesso codice, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa) (doc. IV-ter, n. 8).

**Trasmissione
dal Presidente del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 27 settembre 1994, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di una ordinanza emessa dal mini-

stro dei trasporti e della navigazione in data 10 luglio 1994.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.